

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2846

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TORNATI, SCIVOLETTO, MACALUSO,
GAMBINO e GRECO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1991

Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa

ONOREVOLI SENATORI. – Il 13 e 16 dicembre 1990, le province di Siracusa, Catania e Ragusa sono state colpite da un terremoto che ha provocato perdite di vite umane, ingenti danni al patrimonio edilizio e l'inagibilità di numerosi edifici evacuati dai rispettivi occupanti in numero molto elevato (circa 15.000 senza tetto). Dopo gli interventi di primo soccorso, previsti nel decreto-legge del 29 dicembre 1990, n. 414, recante disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma, è necessario provvedere al programma della loro ricostruzione. Alla data del 18 febbraio 1991, sono stati accertati 14.834 senza tetto e 7.104 edifici

inagibili (6.830 abitazioni private; 220 edifici pubblici, 54 scuole). Allo stato attuale 2.904 persone senza tetto sono sistemate in alberghi, 2.828 famiglie hanno una sistemazione autonoma, 1.148 famiglie sono sistemate in roulotte e prefabbricati leggeri.

Urgente è quindi il recupero edilizio degli edifici inagibili. Occorre inoltre proseguire nell'attuazione del programma antisismico relativo agli edifici pubblici, inizialmente previsto dal decreto-legge n. 414 del 1990.

Il finanziamento degli interventi per le opere pubbliche danneggiate dal sisma deve trovare innanzitutto un posto prioritario nei programmi di settore dei vari

Ministeri e della Regione. Ciò permetterà di riservare fondi più adeguati per far fronte al fabbisogno abitativo.

Particolare attenzione deve essere dedicata al patrimonio culturale costituito dal barocco del Val di Noto per il quale anche nella legge finanziaria del '91 si prevedono investimenti.

Il ritardo nella presentazione da parte del Governo di un proprio provvedimento, così come previsto nell'ordine del giorno in materia approvato dal Senato, ha indotto il nostro Gruppo a presentare il presente disegno di legge. Infatti nell'ordine del giorno del 10 aprile 1991 si affermava:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2688, impegna il Governo: a) presentare entro il mese di maggio 1991 un provvedimento legislativo al fine di finanziare un programma organico di ricostruzione, di prevenzione antisismica e di recupero dei beni culturali e monumentali per le zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990». Ma ancora non si è visto alcun provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge definisce l'area della ricostruzione secondo quanto previsto dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142; per l'entità dei danni

accertati si rinvia a quanto previsto dallo stesso decreto-legge all'articolo 1, comma 2. Si attribuisce alla Regione siciliana il compito di predisporre il programma di ricostruzione.

Nel comma 2 si precisano i contenuti del programma: delimitazione dell'area, quantificazione dei danni e delle risorse finanziarie, definizione degli obiettivi e dei tempi di attuazione degli interventi. Il programma è adottato dalla Regione siciliana entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta.

Il comma 3 specifica i principali obiettivi del programma: a) l'adeguamento antisismico con priorità nei confronti degli edifici pubblici; b) la ricostruzione delle opere pubbliche; c) il recupero e restauro del patrimonio barocco del Val di Noto; d) la ripresa produttiva, la riparazione e la ricostruzione delle abitazioni. Per quanto riguarda quest'ultimo obiettivo si propone la concessione di contributi in conto capitale alle persone fisiche pari all'importo necessario alla ricostruzione o alla riparazione della unità immobiliare.

L'articolo 2 prevede il finanziamento del programma che per la quota statale ammonta a lire 2.500 miliardi a carico del bilancio triennale 1991-1993.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Regione siciliana, in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e sentiti gli enti locali, sulla base degli accertamenti effettuati entro il 15 giugno 1991 dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, elabora il programma di ricostruzione e di salvaguardia ambientale delle zone nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142.

2. Il programma, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione delle strutture edilizie, la ripresa della attività produttiva e il potenziamento dei servizi di protezione civile. Il programma delimita l'area degli interventi, quantifica i danni e le risorse finanziarie, e definisce gli obiettivi e i tempi dell'attuazione degli interventi operativi. Il programma è adottato dalla Giunta della Regione siciliana e approvato dall'Assemblea regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma di cui al comma 1 contiene tra l'altro:

a) il programma di adeguamento antisismico da attuare con priorità nei confronti degli edifici pubblici, in conformità alla normativa tecnica adeguata al grado di sismicità della zona;

b) il programma delle opere e dei servizi pubblici. I Ministri, la Regione siciliana e gli enti locali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, individuano, per la ricostruzione delle opere pubbliche e per il potenziamento dei servizi limitatamente al territorio colpito dal sisma, un programma specifico; allorchè se ne individui la necessità, la Regione promuove un

accordo di programma. Il programma è finanziato anche sui capitoli ordinari di bilancio tramite stralcio a modifica dei programmi di settore con carattere di priorità;

c) il programma di recupero e di restauro, da attuarsi secondo la normativa antisismica, del patrimonio barocco del Val di Noto;

d) il programma degli interventi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni che si uniforma ai seguenti criteri:

1) alle persone fisiche titolari di proprietà o di diritti reali di godimento relativi a fabbricati urbani o rurali destinati ad abitazione, distrutti o danneggiati a seguito dell'evento sismico di cui al comma 1 dell'articolo 1, è concesso un contributo in conto capitale pari all'intero importo necessario alla ricostruzione o alla riparazione di una unità immobiliare secondo le norme in materia di edilizia residenziale pubblica;

2) il contributo di cui al numero 1 può essere utilizzato anche per l'acquisto di un nuovo alloggio situato nella zona oggetto della ricostruzione. In tal caso i diritti di proprietà sull'immobile e sull'area sono trasferiti al comune nel cui territorio insistono i beni.

Art. 2.

1. All'onere per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, pari a lire 500 miliardi per l'anno 1991, a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e a lire 1.500 miliardi per l'anno 1994, si provvede, per il primo triennio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.